

Avv. Roberta Marvuglia - Avv. Fabrizio Felice
Via Gen.le Antonio Baldissera, 23 - 90143 Palermo
Tel. 091.331548 - 091.327999 - Fax 091.7864695
robertamarvuglia@pecavvpa.it fabriziofelice@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per la sig.ra Giovanna Renda, nata a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED]
[REDACTED], agli effetti del presente atto rappresentata e difesa, sia
congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Marvuglia [REDACTED] pec:
robertamarvuglia@pecavvpa.it; fax nr: 091.6256180) e Fabrizio Felice [REDACTED], pec:
fabriziofelice@pecavvpa.it; fax nr: 091.7795389) del Foro di Palermo ed ivi elettivamente domiciliata in
Via Gen.le Antonio Baldissera nr. 23, presso lo Studio dell'Avv. Roberta Marvuglia, giusta procura alle liti.

ricorrente

CONTRO

-) **IL M.L.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**,
C.F.80185250588, in persona del Ministro in carica *pro tempore*;
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, C.F. 80015150271, in persona del
Direttore Generale *pro-tempore*;
-) **L'AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**, C.F. 80019280264, in persona del Dirigente *pro tempore*
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F. 80018500829, in persona del
Dirigente *pro-tempore*;

Resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della
Scuola Primaria (Seconda Fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) - anno scolastico 2016/2017, di tutti
gli ambiti territoriali nazionali che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte
ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio

Potenziali resistenti

IN FATTO

La sig.ra Giovanna Renda è docente di scuola primaria, immessa in ruolo, su posto comune, ai sensi della



legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C), da GaE - Graduatorie ad esaurimento.

Ed invero, in data 10.11.2015 l'odierna ricorrente è stata individuata quale destinataria della proposta (All.to 1), dalla stessa accettata (All.to 2), di assunzione a tempo indeterminato dal M.I.U.R. – U.S.R. Sicilia, con decorrenza giuridica 1.09.2015, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni previsto ed attuato con Legge n. 107/2015 (All.to 3).

La sig.ra Renda, per l'A.S. 2015-2016, è stata assegnata, anche in considerazione della sua appartenenza alla categoria [REDACTED] (All.to 4), all'ambito territoriale di Ragusa - Istituto comprensivo "Portella della Ginestra"-, ove superava l'anno di formazione e prova previsto per i neo-assunti, ivi ottenendo la conferma nel ruolo.

Tuttavia, la partecipazione alla procedura di assunzione straordinaria se, da un lato, ha consentito a parte ricorrente di conseguire la tanto ambita immissione in ruolo, dall'altro, le ha cagionato un grave nocumento.

A tal riguardo giova anticipare, già in punto di fatto, che il Legislatore ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano assunzionale articolato in quattro fasi (ZERO, A, B e C), mediante il quale ha operato una disparità di trattamento nelle immissioni in ruolo tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito del 2012 (nel prosieguo GM 2012) ed i docenti, come parte ricorrente, provenienti dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), che inevitabilmente ha finito per riverberare i suoi effetti illegittimi anche nell'ambito della successiva procedura di mobilità, con attribuzione di sedi di servizio siciliane unicamente alla prima categoria di docenti e conseguente insoddisfazione della seconda che, non avendo trovato posto in territorio siciliano, è stata costretta al trasferimento coatto a centinaia di km dalla propria famiglia.

Ed invero, la sig.ra Renda, nella qualità di docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano straordinario *ex lege* 107/2015, proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento, ha presentato, entro i termini di cui all'art. 2 dell'O.M. 241/2016 e ss.mm.ii, la domanda di partecipazione alla FASE C della mobilità, nella Scuola Primaria per un posto di tipo comune (All.to 5).

In particolare, la ricorrente, tenuta per legge a scegliere tra 100 Ambiti Territoriali nonché tra 100 Province italiane, ha indicato quale prima preferenza l'Ambito Sicilia 0020, ove insiste il comune di Piana degli Albanesi, luogo di residenza familiare nonché, a seguire, ulteriori 24 Ambiti Territoriali siciliani secondo un ordine di maggiore vicinanza al primo ed ancora, in via gradata, dalla 26° alla 100° preferenza, A.T. ubicati nel Sud Italia, secondo un criterio di viciniorietà alla propria terra d'origine.



Elaborata dall'Ufficio competente la predetta domanda, è stato riconosciuto a parte ricorrente un punteggio base per la mobilità pari a 18, oltre un punteggio aggiuntivo pari a 6 per il comune di ricongiungimento al coniuge. Tuttavia, giusta comunicazione e-mail del 29 luglio 2016 (All.to 6), ha appreso di essere stata **assegnata**, per l'a.s. 2016/2017, e per il successivo triennio, **all'ambito territoriale Veneto 0012**, corrispondente al Comune di Santa Lucia del Piave, nella Provincia di Treviso, **peraltro non indicato tra le prime 100 preferenze espresse per gli Ambiti territoriali di Regioni**, giacché molto lontano dal luogo della residenza familiare, oltreché difficile da raggiungere con i normali mezzi di trasporto a disposizione. Pubblicati i bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria, la ricorrente ha constatato con stupore – *come infra meglio si dirà e proverà*- che nessuna graduatoria di movimenti era stata redatta e pubblicata per la regione Sicilia con riferimento ai docenti di Fase C, stante che tutti gli Ambiti Territoriali siciliani, ivi compresi quelli da lei prioritariamente prescelti e non ottenuti, erano stati assegnati ad altri docenti, pur comparabili, privi di precedenza di legge, sebbene in possesso di punteggio ben inferiore rispetto a quello dell'istante, sol perché provenienti da GM/2012, e persino a colleghi collocati in fase D, evidentemente successiva alla fase C nell'ordine dei trasferimenti (All.to 7).

Ma v'è di più!

Espletate la procedura di mobilità, la sig.ra Renda ha appreso dai mezzi di comunicazione e stampa che, in verità, al termine di tutte le operazioni, residuavano posti vacanti e disponibili variamente dislocati negli Ambiti Territoriali Siciliani, incomprensibilmente non assegnati, salvo poi attribuirne una parte all'esito di talune istanze di conciliazione avanzate da quei colleghi di Fase C rimasti insoddisfatti dalle risultanze dei bollettini ufficiali, i quali paradossalmente hanno trovato posto in Sicilia, pur in assenza di precedenze di legge ed in possesso di punteggi irrisori, ben inferiori rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente.

La vicenda per cui oggi è causa trae, dunque, fondamento dalla limitazione di fatto del diritto della sig.ra Renda alla mobilità territoriale, da cui scaturisce l'evidente pregiudizio alla carriera scolastica oltreché alla persona dell'odierna ricorrente.

IN DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMMA 100, ART. 1 L. 107/2015

VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 COST.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI MERITOCRAZIA



Onde ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che la legge n. 107/15 del 13 giugno 2015, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (c.d. *Riforma Buona Scuola*), si proponeva di dare attuazione, per l'anno scolastico 2015/2016, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai fini della copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo che sarebbero state – *ed in effetti sono state*- effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il riferito piano straordinario di assunzioni constava di tre fasi (a, b e c) e, segnatamente:

- a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 107/15, nelle graduatorie del concorso pubblico a posti e cattedre di cui al D.M. n. 82/12, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sarebbero stati assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure ex art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni;
- b) in deroga a detta ultima previsione normativa, gli anzidetti soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alla prima fase, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei residui posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo la procedura nazionale;
- c) in deroga all'articolo 399 del T.U di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni, i soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alle prime due fasi, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei posti dell'organico aggiuntivo o potenziato residui, secondo la procedura nazionale.

La deroga di cui a i punti b) e c) della legge *de qua*, si realizzava attraverso l'introduzione di due innovazioni:

-) il combinato disposto di cui ai commi 98, lett. b) e c), e 100, dell'art. 1, L. 107/2015, secondo cui il reclutamento nelle fasi B e C del piano di assunzione straordinario sarebbe dovuto avvenire mediante la formazione di una graduatoria nazionale, in luogo delle precedenti Graduatorie di Merito a carattere



regionale e delle Graduatorie ad Esaurimento a carattere provinciale;

-) il comma 100, art 1, della L. 107/2015, in forza del quale all'assunzione si sarebbe provveduto mediante lo scorrimento dell'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie (GM-GAE), dando priorità ai soggetti inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 rispetto agli inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, come nel caso di parte ricorrente.

In altri termini, anziché riproporre la precedente equa distribuzione dei posti tra docenti delle GM e delle GAE - *che, lo si ricorda, era del 50% per le GM e 50% per le GAE - secondo un sistema cd. "A PETTINE"*-, la Legge 107/2015 ha del tutto inopinatamente disposto una precedenza in favore dei docenti delle Graduatorie di Merito del concorso del 2012, rispetto ai colleghi delle Graduatorie ad Esaurimento.

Ed invero, soltanto dopo l'assunzione di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito il Ministero ha attinto, per la copertura dei posti residui, dalle Graduatorie ad Esaurimento, secondo un sistema di reclutamento denominato "CODA", **già ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con Sentenza n. 41/2011.**

Tale precedenza appare ancora più ingiusta, discriminatoria e contraria ai più elementari canoni di meritocrazia ove si tenga nella dovuta considerazione una circostanza che appare dirimente ai fini del decidere, e cioè che già antecedentemente, con Decreto Ministeriale del 23 maggio 2014, n. 356, la convenuta Amministrazione aveva disposto il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato in favore dei docenti IDONEI ma non vincitori del concorso del 2012, al solo fine di garantire le assunzioni nel rispetto del criterio (50/50) di cui all'art. 399 D. Lgs. 297/1994, cd. **PETTINE**.

A ben vedere, dunque, i soggetti inseriti nelle GM/2012 ricoprono una posizione giuridicamente equipollente ai docenti inseriti nelle GAE. Ed infatti, entrambe le graduatorie assumono identico valore giuridico ai fini dell'assunzione, così come espressamente previsto dall'art. 4, comma 14-bis, della L. 124/1999, modificato dalla Legge 24 novembre 2009, n. 167, che qualifica espressamente le GAE come canale di assunzione, senza prevedere alcuna *deminutio*, né alcuna differenza di sorta rispetto ad altri canali di assunzione, a maggior ragione ove si consideri che anche nelle GAE sono inseriti docenti idonei non vincitori delle diverse procedure concorsuali espletate nel tempo dal Ministero (*ad esempio i concorsi indetti con D.M. del 20/10/1994 - D.D.G. del 02/04/1999*).

Ora, se il Legislatore avesse voluto differenziare la posizione di chi ha superato un concorso rispetto ad altri, di certo non avrebbe previsto la creazione di una graduatoria (GAE) ove



inserire tutti i docenti a prescindere dalla modalità con la quale sono stati selezionati. Al contrario, **se vi ha fatto confluire tutti i docenti, a prescindere dalla eterogenea matrice, la ragione risiede nel fatto che, logicamente, tutte le procedure di selezione dei docenti sono equipollenti.**

In ragione delle predette considerazioni, la Corte Costituzionale, nel decretare l'illegittimità costituzionale delle CODE, con Sentenza del 09 febbraio 2011 n. 41, ha affermato che *"Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401)".*

Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze nel rispetto del criterio del merito.

Solo ai fini di completezza argomentativa, si precisa che la fase B era finalizzata alla copertura dei posti dell'organico di diritto, mentre le assunzioni effettuate nella fase C avevano ad oggetto posti di potenziamento, *alias* posti nell'organico di fatto; di talché, l'unica differenza tra le due fasi risiede nella tipologia dei posti assegnati con l'assunzione!

Alla luce delle superiori argomentazioni, il trattamento differente disposto al comma 100 dell'art. 1 della Legge 107/15 induce a rilevare il contrasto della norma in parola con la Costituzione sotto svariati profili e, segnatamente:

con l'art. 3, comma 1, giacché, determinando una tangibile ed inammissibile disparità di trattamento, nella parte in cui ha attribuito in fase di assunzione straordinaria (fasi b e c) la priorità ai docenti delle GM/2012 rispetto ai docenti delle GAE, urta con il principio di ragionevolezza, espressione dell'indeclinabile canone di coerenza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost., 30 novembre 1982, n. 204);

con l'art. 51, comma 1, perché l'irragionevole e penalizzante discriminazione di cui la ricorrente risulta



destinataria in ordine alle modalità di immissione nei ruoli dell'Amministrazione scolastica riverbera i suoi effetti anche nella successiva procedura di mobilità, così violando il principio costituzionale in forza del quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza;

con l'art. 97, comma 2, per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché dell'imparzialità, tenuto conto della *ratio* sottesa alla Legge 107/2015, che è quella di rendere flessibile la gestione del personale, fondandola sugli obiettivi del piano dell'offerta formativa, e pertanto di selezionare il personale docente sulla scorta dei *curricula* e dei titoli professionali effettivamente posseduti.

Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.), nonché la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), rispetto alle quali la riferita normativa assume veste derogatoria.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE COMMA 73, ART. 1 L. 107/2015

ECESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, INCOERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI MERITOCRAZIA

I profili di illegittimità insiti nella procedura di assunzione straordinaria di cui alla Legge n. 107/2015, già denunciati con il primo motivo di doglianza, costituiscono la causa diretta e principale degli ulteriori vizi riscontrati nell'ambito della successiva procedura di mobilità che ha interessato i docenti provenienti da GaE e, per l'effetto, partecipanti alla successiva fase C.

Ed invero, il comma 108, art. 1, della medesima legge ha previsto che: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai*



sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Senonchè, la legittima aspettativa dell'odierna ricorrente di ottenere, attraverso le operazioni di mobilità, l'assegnazione della sede definitiva di servizio nella propria terra d'origine, ove per anni era rimasta inserita in GaE, è stata disattesa dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 dell'8 aprile 2016 e dal CCNI di pari data, entrambi concernenti la mobilità del personale docente che, mutuando i medesimi vizi già rilevati nella precedente fase assunzionale, del tutto inopinatamente hanno introdotto una disciplina eccentrica ed irragionevole che ha evidentemente ignorato, con specifico riferimento ai neoimmessi in ruolo in fase C, il diritto al riconoscimento del loro merito.

In particolare, l'ordinanza Ministeriale n. 241/2016 assoggetta tale categoria di insegnanti al sistema degli ambiti territoriali, consentendo, invece, agli idonei del concorso 2012 di confermare la sede di titolarità nella Provincia in cui hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria.

Il medesimo provvedimento gravemente discriminatorio richiama e fa proprio il CCNI dell'8 aprile 2016 che, nel disciplinare la mobilità, ha introdotto un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento e del periodo temporale di avvenuta assunzione a tempo indeterminato.

In particolare, l'art. 6 del CCNI prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppano in quattro fasi, che possono essere riassunte a titolo esemplificativo con il seguente schema:

FASE	SOTTIFASI	CATEGORIE PARTECIPANTI	DESTINAZIONE
Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP, idonei al sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase D e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
	3. Passaggi di categoria o di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015, che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di categoria o di ruolo interprovinciali, nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM.	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda.
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAe.	I docenti assunti in fase B e C da GAe.	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili.
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C o docenti assunti in fase D e A (formando volontaria).	Docenti assunti da GM in fase B e C o docenti assunti in fase D e A (formando volontaria).	Titolarità su ambiti territoriali nazionali. I docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, dalla provincia di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo di permanenza triennale.

www.professionistiscuola.it



Tuttavia, nel disciplinare l'espletamento della procedura *de qua*, il riferito provvedimento amministrativo, all'art. 8, comma 9, ha disposto che *"vengono accantonati posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito"*.

In altri termini, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto una riserva di posti in favore dei docenti di cui alla fase B3 della mobilità a scapito dei docenti di fase C, come parte ricorrente, senza, tuttavia, preventivamente determinare un numero massimo, ma al contrario disponendo che detti movimenti venissero operati fino all'esaurimento dei posti vacanti e disponibili. La conseguenza di tale determinazione è che i docenti della fase C hanno subito una irrimediabile compromissione delle *chances* di ottenere l'assegnazione della sede definitiva presso gli ambiti territoriali siciliani, già coperti dai colleghi di fase B3, pur in posizione giuridicamente comparabile.

A ben vedere, infatti, il Ministero, dopo l'espletamento di tutte le fasi della procedura di assunzione straordinaria, avrebbe dovuto creare un'unica graduatoria nazionale di mobilità ove far confluire tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi B e C del piano straordinario, a prescindere dalla graduatoria di provenienza, e quindi procedere ad assegnare le sedi definitive mediante l'attribuzione di un punteggio, che tenesse conto dei titoli di merito e di servizio posseduti dai ciascun richiedente. Al contrario, come visto sopra, l'Amministrazione ha ignorato il bagaglio culturale e professionale, nonché la situazione familiare dei docenti coinvolti dalla procedura di mobilità, affidando l'attribuzione dei posti ad un algoritmo che, in maniera del tutto cieca, ha tenuto conto unicamente delle fasi. Per l'effetto, docenti che avevano maturato un percorso professionale di notevole entità, si sono trovati posposti a giovani insegnanti, privi di esperienza professionale e senza particolari carichi familiari (*pochi di loro sono coniugati con figli*), che *medio-tempore* avevano avuto semplicemente la fortuna di essere inseriti nelle Graduatorie di Merito, piuttosto che nelle Graduatorie ad Esaurimento.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sig.ra Renda è stata sopravanzata, nell'Ambito Territoriale Sicilia 0021, indicato in domanda quale seconda preferenza, ove la stessa si sarebbe collocata con punti 18, dalle seguenti colleghe aventi punteggio inferiore, pur senza precedenza di legge: Pecoraro C., Renda E., Sprio V., Tornese F., tutti con punti 17, Ciaccio C. punti 15, Cataldo D., Di Giovanna A., Giannettino C., Militello E. M., Manno A., tutti con punti 12 (All.to 7).

L'O.M. 241/2016, peraltro, si pone in stridente contrasto con il comma 73, art. 1 della L. 107/2015, a valere della quale: *"Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui*



all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Il tenore letterale della norma in parola lascia inequivocabilmente intendere che il Legislatore, se da un lato ha chiaramente escluso che il docente neoassunto con il piano straordinario possa avere diritto alla conferma definitiva della sede provvisoria di assegnazione, legittimamente riservando detta facoltà ai soli docenti immessi in ruolo entro l'A.S. 2014/2015 ex art. 399 D.L.gs. 297/1994 in considerazione della loro posizione giuridica prioritaria derivante dall'aver conseguito la titolarità della sede antecedentemente alle altre categorie di docenti, dall'altro non ha operato, ai fini della procedura di mobilità, alcuna effettiva distinzione tra insegnanti provenienti da GM/2012 e colleghi provenienti dalle GAE, tutti inseriti indistintamente nelle fasi b) e c) del piano di assunzione.

Non si comprende, pertanto, per quale ragione il Ministero, odierno resistente, in palese spregio alla riferita prescrizione normativa, abbia consentito *de plano* la conferma *sic et simpliciter* della sede provvisoria in favore dei docenti provenienti dalle GM 2012, mediante la riserva dei posti, impedendo, in tal modo, un'equa competizione - *basata sul punteggio attribuito su un'unica Graduatoria Nazionale, quale espressione di titoli di merito, di servizio e familiari* – sulle sedi di destinazione ambite.

Occorre segnalare il recentissimo indirizzo giurisprudenziale, formatosi in seno ad una fattispecie analoga a quello di parte ricorrente, a valere del quale: *"l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi [...], mentre emerge in via documentale la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell'art. 1, comma 108, L. 107/205 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all'O.M., dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'O.M. n. 241/2016, oltreché dell'art. 28 comma 1, DPR n. 487/94. Secondo quanto disposto dalla legge (L. 107/2015 art. 1 comma 108), dal CCNI (art. 3 all. A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l'ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta pacifico oltre che provato che altri aspiranti*



con punteggio inferiore siano stati assegnati a posto compreso nell'ambito preferito dalla odierna ricorrente" (Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ordinanza n. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1).

Alla luce delle superiori argomentazioni, si ritiene che l'intero testo della Legge 107/2015 debba essere letto ed interpretato nel senso di imporre la totale e netta equiparazione, anche in sede di mobilità, tra docenti assunti dalle GM e docenti assunti da GAE. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'O.M. 241/2016, nella parte in cui ha ommesso di far competere i docenti della fase B3 e della fase C della mobilità in unico movimento da espletarsi attraverso la compilazione di un'unica Graduatoria Nazionale, redatta secondo criteri meritocratici.

IN SUBORDINE

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNI DELL'8 APRILE 2016

VIOLAZIONE DELL'ART. 13 DEL CCNI DELL'8 APRILE 2016

INCOERENZA INTERNA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA'

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITA'

In via gradata, nella denegata ma non creduta ipotesi in cui l'adito Giudicante non ritenesse possibile un'interpretazione conforme a Costituzione del testo normativo sopra richiamato, dovrebbe comunque ritenersi che la procedura di mobilità, per come espletata e condotta dalla convenuta Amministrazione, risulta caratterizzata da evidenti illegittimità, acclarate da numerosi Tribunali del lavoro di Italia investiti della medesima questione oggetto di causa, che hanno frustrato l'aspettativa di parte ricorrente di far rientro nella propria terra d'origine, tradendone il legittimo affidamento nella certezza del diritto.

In particolare, per quanto ivi di interesse, con riferimento alla fase C, il CCNI dell'8.04.2016 ha stabilito che: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Il citato articolo prosegue, al secondo comma, stabilendo che: *"Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1"*.



Detto allegato prevede, per la fase C, che: “l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art.13 del presente contratto;

bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”

con la precisazione che: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. **I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.** Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”.

Senonché, in incomprensibile antitesi con la riferita prescrizione normativa, oltreché in dispregio di un orientamento giurisprudenziale che ormai pacificamente attribuisce rilievo primario al principio meritocratico, la sig.ra Renda si è vista illegittimamente assegnare alla regione Veneto, non ricompresa tra le prime 100 preferenze dalla stessa espresse in domanda, stante il presunto esaurimento dei posti disponibili nella regione Sicilia, accantonati e già tutti assegnati ai docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità.

Tuttavia, pubblicati i bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria, la ricorrente ha constatato con stupore che i medesimi Ambiti Territoriali siciliani da lei prioritariamente prescelti e non



ottenuti erano stati del tutto inopinatamente assegnati ad altri docenti addirittura partecipanti alla successiva fase D della mobilità che, in ossequio delle prescrizioni normative di riferimento oltrechè a rigor di logica, evidentemente avrebbe dovuto trovare soddisfacimento soltanto in via subordinata e residuale rispetto alla fase C nell'ordine dei trasferimenti (All.to 8).

Ed invero, chiaro è il disposto di cui all'art. 6 del CCNI, che, con specifico riferimento alla Fase D della mobilità, testualmente recita: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A nonché da fasi B e C del piano assunzionale provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, **proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti**".*

Né può valere a legittimare l'attribuzione alla fase D di un ambito territoriale siciliano che, per legge, avrebbe dovuto essere assegnato alla precedente fase C, la circostanza che le docenti beneficiarie vanterebbero, in tal caso, una precedenza di legge, stante che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del CCNI dell'8 aprile 2015, essa opera esclusivamente all'interno e nell'ambito della relativa fase d'appartenenza.

Ma v'è di più!

Espletata la procedura di mobilità, la sig.ra Renda ha appreso dai mezzi di comunicazione e stampa che, in verità, al termine di tutte le perazioni, residuavano, per scuola primaria, tipologia "comune", posti vacanti e disponibili variamente dislocati negli Ambiti Territoriali Siciliani – *come evincesi dall'elaborazione del relativo file realizzata dalle OO.SS.*- incomprensibilmente non assegnati (All.to 9) e, segnatamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso in domanda:

-) A.T. Sicilia 0020: n. 19 posti;
-) A.T. Sicilia 0021: n. 70 posti;
-) A.T. Sicilia 0022: n. 8 posti;
-) A.T. Sicilia 0023: n. 43 posti;
-) A.T. Sicilia 0024: n. 31 posti;
-) A.T. Sicilia 0027: n. 85 posti;
-) A.T. Sicilia 0028: n. 3 posti;
-) A.T. Sicilia 0011: n. 34 posti, etc...;

Quale ulteriore esternazione dell'incoerenza interna che ha governato la procedura di mobilità per l'A.S.



2015/2016, nonché a riprova della circostanza appena descritta, si rileva che, all'esito di tutti i movimenti territoriali, taluni docenti di Fase C rimasti insoddisfatti nelle loro richieste, hanno avanzato istanze di conciliazione, la maggior parte delle quali ignorate dalla convenuta Amministrazione. Eppure, sebbene a rigor di logica, tutti i posti vacanti e disponibili avrebbero dovuto essere già assegnati in seno all'espletata procedura di mobilità, incomprensibilmente taluni docenti, evidentemente più fortunati, convocati dai competenti uffici scolastici al fine di discutere le proposte di conciliazione, hanno trovato posto in Ambiti Territoriali della Sicilia, pur in assenza di precedenze di legge ed in possesso di punteggi irrisori, ben inferiori rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente.

In particolare, con decreto del 07/09/2016 (Allegato 10), allorché la procedura di mobilità era definitivamente conclusa, l'Usp di Trapani ha esitato favorevolmente talune conciliazioni, assegnando 4 colleghe dell'odierna ricorrente, (sig.re Labita Maria Pia, Cardinale Maria Teresa, D'Amico Alessandra e Cannata Jlenia), all'ambito **Sicilia 0027**, ed un'altra collega, sig.ra Di Giovanni Maria, all'ambito **Sicilia 0028**, indicati dalla ricorrente rispettivamente quali sesta e settima preferenza, a maggior ragione sol che si consideri che la docente Di Giovanni vantava un punteggio di appena 15, inferiore a quello della ricorrente (18).

E così anche l'Usp di Agrigento, in data 08/09/2016 (Allegato 11), ha pubblicato sul proprio sito web un decreto analogo a quello dell'Usp di Trapani, in forza del quale ha assegnato tre insegnanti (sig.re Mancuso Venera Antonia, Grisafi Giuseppa e Imburgia Loredana, quest'ultima con soli 6 punti), all'ambito **Sicilia 003**, indicato dall'odierna ricorrente alla posizione n. 19 della domanda di mobilità.

Ed ancora, l'Usp di Catania giusto decreto del 10/09/2016 (All.to 12) ha proceduto ad assegnare n. 2 sedi presso l'ambito **Sicilia 009**, indicato dall'odierna ricorrente quale 15° preferenza, ai docenti Bongiovannio Rossella Giuseppina e Bonanno Antonella Elisa, quest'ultima con soli 12 punti; n. 3 sedi presso l'ambito **Sicilia 006**, indicato dalla ricorrente alla posizione n. 12, ai docenti Capitano Michela, Sambartaro Antonella Maria e Scagione Biagia, quest'ultima con soli 15 punti; n. 3 sedi presso l'ambito **Sicilia 0010**, indicato dalla ricorrente quale 16° preferenza, alle insegnanti Consoli Simona Sara, De Francesco Maria e Sorbello Rosa Consolazione, quest'ultima con soli 14 punti, etc...

Tanto ad evidente riprova della incontrovertita circostanza - *già sopra evidenziata anche attraverso l'elaborazione messa a punto dalle OO.SS.*- per cui, all'esito delle operazioni di mobilità, residuavano posti vacanti e disponibili che la convenuta Amministrazione avrebbe potuto (*rectius: dovuto*) assegnare alla sig.ra



Renda, ma che stranamente non sono stati attribuiti prima al momento dell'esame delle domande di mobilità.

IV. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI VICINIORIETA' DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ALLEGATO 1 AL CCNI E DELLA TABELLA ALLEGATA LL'O.M. N. 241/2016

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DI CUI ALLA LEGGE N. 124 DEL 1999 E DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4, 33, 51, COMMA 1, E 120 COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO

Sotto altro profilo, anche qualora l'adito Giudicante ritenesse principio normativo codificato l'assegnazione di tutti gli Ambiti Territoriali siciliani ai soli docenti provenienti da GM/2012 e partecipanti alla fase B3 della mobilità oltrechè *secundum legem* l'assegnazione di sedi di servizio in territorio siciliano alla successiva Fase D della mobilità ed ancora l'omessa destinazione dei docenti di fase C in ambiti territoriali siciliani pur in presenza di posti ivi vacanti e disponibili, si rileva comunque l'illegittimità dell'operato della convenuta Amministrazione nell'espletamento della procedura di mobilità, anche per violazione del criterio di viciniorietà di cui al combinato disposto dell'allegato 1 al CCNi dell'8 aprile 2016 e della tabella allegata all'O.M. n. 241/2016.

Ed invero, pur a volere prescindere dai primi 25 ambiti territoriali siciliani, l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto in subordine procedere a soddisfare le restanti 75 preferenze espresse per le regioni del Sud Italia (CALABRIA – PUGLIA – BASILICATA – CAMPANIA – LAZIO), secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda. Invece, anche negli ambiti territoriali indicati a seguire, l'odierna ricorrente è stata ancora una volta sopravanzata da colleghi peggio graduati e, segnatamente, per quanto d'interesse (si citano soltanto i casi più eclatanti) (All.to 13):

-) nell'ambito Puglia 001, indicata alla posizione n. 39 della domanda di mobilità, dalle docenti Biasi M., Cianciola V., Carbone R., Corsini T., De Donato M., Di Liddo I., Fedele F., Follone G., Fiore M., Localaprice, La Forgia A., Lorusso G., Muschitelli D., rispettivamente con punti 12, 15, 13, 15,15,10,12,12,10,15,11,15,12 nonché dalle colleghe Lo Russo G., La Macchia M., Ficco Balsamo C. e Piscitelli V. rispettivamente con punti 9, 6,4 e 3 ovvero, addirittura, dalle insegnanti Bufano C., Di Fonzo F., Laragione M., tutte con punti 0;



-) nell'ambito Basilicata 001, indicato alla posizione n. 64 della domanda di mobilità, dalle docenti Rigilli M.T. con 17 punti, Parrillo L. con 11 punti, Nepi M. e Femminella A. con soli 12 punti, e così via discorrendo.

E lo stesso dicasi con riferimento alle 95 preferenze sintetiche provinciali indicate in domanda, nel qual caso – si ribadisce- l'assegnazione all'ambito sarebbe dovuta avvenire secondo la tabella di vicinanza allegata all'O.M. Pare, inverosimile, che non vi fosse una sede di servizio disponibile in nessuna delle province scelte dalla sig.ra Renda in via prioritaria rispetto a quella di Treviso, inserita soltanto alla posizione n. 169 su 195 della domanda di mobilità!

Tale meccanismo è, oltretutto, la diretta conseguenza della circostanza che la procedura di mobilità è stata gestita attraverso un algoritmo informatico messo a punto dal M.I.U.R., i cui criteri di calcolo e funzionamento restano a tutt'oggi un'incognita sia pur nonostante le reiterate richieste di pubblicazione avanzate dalle OO.SS. e dai docenti pregiudicati.

Il M.I.U.R., a tal proposito, ha clamorosamente smentito l'accusa che gli innumerevoli errori riscontrati nelle espletate operazioni – *sebbene palesi*- possano essere dovuti ad una taratura dell'algoritmo diversa da quanto concordato e sottoscritto con il CCNI, affermando, piuttosto, che il programma era stato correttamente impostato, ma che le anomalie sono state generate dalla enorme quantità di dati inseriti. Agevole obiettare che un *software* adeguatamente testato deve prescindere dalla quantità dei *record* da elaborare; per cui se le risultanze si rivelano fallaci, è da ritenere che il programma utilizzato fosse *ab origine* inidoneo. Né appare ammissibile discorrere di errore fisiologico, stante che la circostanza che le domande di mobilità sarebbero state decine di migliaia non era certo un dato imprevisto, bensì noto fin dalla stesura della stessa legge 107/2015.

In questo modo il Ministero pretende di eludere il vero problema, che non è unicamente quello di natura emotiva legato al trasferimento forzato, bensì l'evidente violazione del principio del legittimo affidamento dei cittadini nella certezza del diritto, nella misura in cui rimane nell'ombra la correttezza, la verificabilità e la trasparenza della procedura espletata.

Emerge *ictu oculi* l'illegittimità del provvedimento di trasferimento della sig.ra Renda nell'Ambito Veneto 0012 per violazione anche del criterio di viciniorietà e di scorrimento della graduatoria, diretta espressione del più generale principio meritocratico storicamente sancito dalla legge n. 124/99 del 3.05.1999, che ha il pregio di aver introdotto nel nostro ordinamento una regolamentazione in forza della quale, in materia di



istruzione, tutte le operazioni ed i movimenti del personale docente devono avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio, per titoli e servizio, maturato e vantato da ciascun insegnante.

A tal proposito, numerosissimi Tribunali del Lavoro di Italia, investiti della medesima *vexata quaestio* per cui oggi è giudizio, hanno accertato che il Miur, non avendo rispettato l'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicato da ciascun docente nella domanda di trasferimento sulla base del dato prioritario costituito dal punteggio posseduto, ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità. Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) oltreché dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 del CCNL mobilità scuola dell'8.04.2016 nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 (*Cfr. Trib. Trani, ord. del 16.09.2016; Trib. Taranto, ord. del 20.09.2016, del 22.12.16, del 10.01.17; Trib. Foggia, ord. del 6.10.2016; n. 8933/16 del 21.12.2016; Trib. Padova, ord. n. 7367/16 del 28.11.2016; Trib. Crotone, ord. n. 1139/16 del 28.10.2016; Trib. Mantova, ord. del 16.11.2016; Trib. Napoli, ord. del 31.10.16; Trib. Nocera Inferiore, ord. n.27642/16 del 13.10.16; Trib. Pavia, ord. dell'11.11.2016; Trib. Vercelli, ord. del 3.01.2017; Trib. Vicenza, ord. n. 5668/16 del 12.11.2016*).

Applicando il generale principio di scorrimento della graduatoria e tenuto conto della disciplina sulla mobilità sopra richiamata, si sarebbe dovuta redigere una graduatoria per ciascun ambito territoriale **in base al punteggio posseduto da ogni docente**, fermi i diritti di precedenza previsti dal CCNI, e quindi assegnare gli ambiti sulla base del maggior punteggio, alla luce delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

In mancanza di adeguate spiegazioni da parte del convenuto Ministero, solo alla luce della giurisprudenza di merito che ha già affrontato la tematica oggetto del presente giudizio, si può ipotizzare che l'Amministrazione scolastica abbia gestito le assegnazioni degli ambiti tenendo conto prioritariamente dell'ordine di preferenza espresso da ciascun docente nella domanda di mobilità e, dunque, stilando una graduatoria, per ciascun ambito, nel seguente ordine: prima tutti coloro che l'avevano indicato come prima preferenza in ordine di punteggio, poi tutti coloro che l'avevano indicato come seconda in ordine di punteggio, e così a seguire.

A tal proposito, il Tribunale di Brindisi, con una serie di ordinanze rese tra l'11 ed il 12 ottobre 2016, nel confermare ancora una volta la bontà del diritto azionato da una docente in posizione analoga a quella dell'odierna ricorrente, ha affermato che l'operato dell'Amministrazione sfugge a qualsivoglia spiegazione,



non evincendosi dalla vigente disciplina sulla mobilità esaminata (e non solo da quella) un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico.

Del resto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Una siffatta soluzione ermeneutica è stata condivisa anche dal Tribunale del Lavoro di Venezia che, con un'ordinanza di particolare interesse, n. 6962/2016 del 24.11.2016, ha preso posizione sulla differente interpretazione dell'art. 6 CCNI dell'8.04.2016, fornita da tal'altra minoritaria giurisprudenza, laddove ha ritenuto legittimi taluni trasferimenti sulla scorta di una presunta priorità riconosciuta all'ordine di preferenza espresso in domanda rispetto al punteggio attribuito a ciascun docente, che costituirebbe solo un criterio successivo ed eventuale. In particolare, secondo il Tribunale veneto, così opinando, si finirebbe per *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte dei docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. n. 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.”*

Pertanto, onde prevenire futili e defatiganti eccezioni che potrebbero essere *-come in effetti in casi analoghi sono state-* sollevate dal convenuto Ministero, si rileva che in ogni caso non costituirebbe circostanza idonea a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica il fatto che le docenti sopra nominate, sebbene con punteggio inferiore, abbiano eventualmente espresso un ordine di preferenza prioritario rispetto all'indicazione data dalla ricorrente.

Da ultimo, anche il Tribunale del Lavoro oggi adito ha consolidato un orientamento che muove nella medesima direzione, al quale si confida possa aderire anche con riferimento alla fattispecie per cui oggi è giudizio (Trib. Treviso, ordinanza n. 827/2017 del 27.02.2017; Trib. Treviso, ordinanza n. 316/2017 del 24.01.2017).

Quanto sopra conclama la macroscopica iniquità della condotta tenuta dall'amministrazione scolastica nei confronti della sig.ra Renda e di molti altri docenti in analoga posizione che non hanno visto adeguatamente ricompensato l'impegno profuso nell'acquisizione di titoli e competenze, ricevendo, piuttosto, un



trattamento evidentemente deteriore, a tutto vantaggio di colleghi peggio graduati e, dunque, meno meritevoli.

Orbene, il *vulnus* subito dall'odierna ricorrente per effetto della limitazione di fatto del diritto di scelta della sede lavorativa rivela come il comportamento dell'Amministrazione scolastica nella presente vicenda non può che sostanziare un palese caso di illegittimità e di eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta nelle determinazioni adottate ai danni dell'odierna ricorrente.

La negazione dell'assegnazione al primo ovvero ad uno degli ambiti territoriali prescelti, secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda, non può quindi essere disposta *-se non in evidente contrasto con il riferito principio meritocratico-*, ciò configgendo, oltreché con la richiamata normativa di riferimento, anche con i dettami costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art. 51, comma 1, Cost.).

Alla luce di quanto sopra, appare evidentemente arbitrario oltreché lesivo del principio di ragionevolezza costituzionalmente garantito, il disposto trasferimento della sig.ra Renda in Veneto, peraltro in un ambito territoriale (Veneto 0012) non richiesto, stante che tale operato si pone come una barriera alla mobilità del personale docente.

-) SUL PERICULUM IN MORA

Le argomentazioni sin qui svolte giustificano la domanda cautelare sotto il profilo del *fumus boni iuris*. Del pari evidente è il *periculum in mora* da cui è assistito il *petitum* esperito ed in ragione del quale si chiede all'intestata Autorità voler concedere misura cautelare provvisoria.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza che dalla pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti del personale docente, è derivata l'effettiva assegnazione delle sedi a tutti i docenti interessati dalla mobilità, così anche per parte ricorrente, che si è dovuta già recare, al fine di garantire l'inizio dell'anno scolastico, presso la scuola primaria di destinazione finale, sito a Santa Lucia del Piave, in Provincia di Treviso, e dunque in un ambito territoriale - assai distante dal proprio luogo di residenza - al quale sarà illegittimamente vincolata per i prossimi tre anni, con decorrenza da giorno 1 settembre 2016.

A tal proposito, giova precisare che la giurisprudenza di merito si è già espressa in senso favorevole, accogliendo il ricorso ex art. 700 cpc di una docente che, come parte ricorrente, è stata assegnata, "in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, all'Ambito Territoriale Veneto 0001, USR Verona, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma



nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia” (cfr. Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, ordinanza n. cronol. 47297/2016 del 21.11.2016 RG n. 10913/2016), così ottenendo l’assegnazione nella sede spettante, ovvero nell’Ambito Territoriale Sicilia 0019.

Parte ricorrente, a causa dell’illegittimo trasferimento, ha subito una grave lesione dei diritti fondamentali legati alla sfera familiare, affettiva oltreché economica, tenuto conto dell’età anagrafica della stessa, di anni 43, e della propria situazione familiare.

Ed invero, la sig.ra Renda è coniugata e madre di due figlie, di 11 e 16 anni (All.to 14), come tali in piena età scolare ed adolescenziale, di talché il distacco dalle minori e la permanenza della ricorrente per ulteriori tre anni nella provincia di Treviso, pregiudicherebbe irreparabilmente il pieno e sereno sviluppo della personalità delle figlie, con tutti i traumi e le conseguenze pregiudizievoli che alle stesse, considerata la delicata età di transizione e maturazione in cui versano, potrebbero conseguire.

Va, pertanto, evidenziato l’innegabile sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali, di per sé suscettibile di cagionare, con elevato grado di probabilità, un pericolo di disgregazione del nucleo familiare. Nè è ipotizzabile che la ricorrente possa portare con sé le figlie, stante l’abnorme difficoltà che, da sola, incontrerebbe nella cura e nella gestione delle loro esigenze, cui si sommerebbero gli ulteriori costi cui in una siffatta circostanza andrebbe incontro.

Non v’è chi non veda come la permanenza per un triennio in una sede distante centinaia di km dalla propria abitazione e dagli affetti tutti, sia chiaramente incompatibile con il mantenimento delle abitudini di vita, degli interessi e delle relazioni, cagionando, piuttosto, rilevanti pregiudizi di carattere personale e familiare, per loro natura insuscettibili di reintegrare *ex post* mediante un ristoro di tipo meramente economico.

Da non sottovalutare, poi, il pregiudizio patrimoniale subito e subendo dalla sig.ra Renda laddove, ingiustamente costretta a trasferirsi a centinaia di chilometri dalla propria residenza, si è trovata a dovere sopportare gli ingenti costi necessari per far fronte, oltreché ad una nuova sistemazione ed ad un costo della vita certamente più elevato, anche alle continue spese di viaggio per ricongiungersi ai propri familiari residenti in provincia di Palermo, a malapena coperte dallo stipendio mensile di euro 1.300,00 circa mediamente percepito dal personale docente. Basti qui considerare, che un canone di locazione, per fruire di un appartamento modesto senza troppe pretese, in provincia di Treviso, si aggira intorno ai 550/600 euro



mensili, oltre utenze, cui si sommano le spese di vitto e i costi dei viaggi aerei e degli spostamenti da e per l'aeroporto, certamente poco agevoli e molto lunghi, stante che un solo bus, a corse discontinue, garantisce il collegamento da Santa Lucia del Piave verso l'aeroporto di Treviso, di talchè la ricorrente è costretta, al fine di rispettare le coincidenze orarie, a muoversi in taxi, al costo di 70 euro per singola corsa.

Né la ricorrente avrebbe potuto e/o potrebbe rinunciare all'incarico di lavoro, stante che il marito versa in stato di disoccupazione (All.to 15), di talchè indispensabile appare il suo apporto economico al *menage* familiare, stante che gli emolumenti, già evidentemente modesti, dalla stessa percepiti costituiscono l'unica fonte di sostentamento dell'intera famiglia.

La disagiata condizione conomica della ricorrente è poi ulteriormente aggravata dalla circostanza che la stessa è, altresì, onerata del pagamento dei ratei mensili per un ammontare di euro 630,00, derivanti dal mutuo bancario acceso, antecedentemente al disposto trasferimento, per l'acquisto della casa d'abitazione e residenza del nucleo familiare (All.to 16).

In una siffatta circostanza, sarebbe gravemente violato il principio di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 37 Cost. che, nel riservare una più stringente tutela alla famiglia, quale principale formazione sociale ove ciascun uomo si esprime e svolge la propria personalità, espressamente stabiliscono che le condizioni di lavoro devono essere tali da consentire l'adempimento dell'essenziale funzione familiare. Trattasi di un imprescindibile principio costituzionale, la tutela della famiglia quale diritto inviolabile dell'individuo, che evidentemente il M.I.U.R. non ha sin qui dimostrato di avere tra le priorità.

Così il Tribunale di Roma, in un caso analogo a quello per cui oggi è giudizio, ha precisato che *"Relativamente al periculum in mora parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela"* (Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1).

Ma v'è di più!

Il trasferimento coatto alla volta di Santa Lucia del Piave ha enormemente aggravato una sofferenza fisica di non scarsa importanza della sig.ra Renda, con la conseguenza, medicalmente acclarata, che l'ulteriore permanenza dell'odierna ricorrente nella provincia di Treviso rischierebbe di



comprometterne irrimediabilmente lo stato di salute.

Ed invero, da recenti accertamenti medici e strumentali condotti tanto a Palermo quanto a Treviso, emerge che la signora Renda è affetta da [REDACTED] in attesa di trattamento chirurgico, peggiorata circa un anno fa con comparsa di intensa [REDACTED] riacutizzatasi da settembre (All.to 17). Emerge evidente che il peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra Renda coincide con l'avvenuto trasferimento presso la nuova sede di servizio, che ha evidentemente comportato uno sconvolgimento delle abitudini di vita, trovandosi la ricorrente a dover sostenere da sola e senza l'aiuto di nessuno sforzi fisici che non avrebbe potuto sopportare, oltreché con repentino cambiamento climatico che ne ha esasperato le condizioni di salute.

Ed invero, ad una recente RM [REDACTED] evidenziano "[REDACTED]

In altri termini, in considerazione del precario stato di salute fisica, l'odierna ricorrente dovrebbe sottoporsi a periodiche cure mediche e trattamenti sanitari ([REDACTED]), ma soprattutto dovrebbe subire, tra due/tre mesi circa, un delicato intervento chirurgico, [REDACTED], che la costringerebbe ad una lunga degenza con necessità di assistenza continua e conseguente impossibilità di allontanarsi dalla propria famiglia.

In ogni caso, già adesso una siffatta menomazione, determinando una marcata compromissione dell'integrità fisica, [REDACTED] appare ostativa ad una gestione totalmente autonoma dei propri bisogni di vita, sicché è indispensabile la presenza accanto a sé di un familiare che la coadiuvi nella cura delle proprie condizioni fisiche e di salute.

Appare, dunque, conclamato il concreto e fondato timore che venga irrimediabilmente leso e compromesso l'interesse (*rectius*: il diritto soggettivo) della ricorrente ad ottenere il bene cui legittimamente ambisce e per la cui tutela agisce in giudizio. Di talché, la richiesta di un provvedimento cautelare d'urgenza che ripristini, nelle more della definizione del giudizio di merito, la legalità violata.

Per l'anzidetto, la sig.ra Renda, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TREVISO

IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:



In via cautelare, inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile derivante alla ricorrente, ovvero in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, così provvedere:

-) previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo per l'A.S. 2016/2017, del provvedimento di assegnazione della sig.ra Renda all'Ambito Territoriale Veneto 0012, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso una scuola primaria sita in un ambito territoriale afferente alla Provincia di Palermo (*Provincia di inserimento in GAE*) ovvero, in via gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;

Nel merito

-) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo per l'A.S. 2016/2017, del provvedimento di assegnazione della sig.ra Renda all'Ambito Territoriale Veneto 0012, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, ritenere e dichiarare, in accoglimento dei primi due motivi di doglianza, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione di una sede di servizio definitiva in un ambito territoriale afferente alla Provincia di Palermo (*Provincia di inserimento in GAE*) o, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, e pur sempre nel rispetto del principio meritocratico e di scorrimento della graduatoria;

-) in via che, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni atto e/o provvedimento e curare ogni adempimento necessario all'immediato trasferimento di parte ricorrente;

-) In via gradata, accertare l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti e, per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di assegnazione della sig.ra Renda all'Ambito Territoriale Veneto 0012, ritenere e dichiarare, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di doglianza, il diritto di parte ricorrente all'assegnazione di una sede di servizio definitiva in un ambito territoriale afferente alla Provincia di Palermo (*Provincia di inserimento in GAE*) o, in subordine, presso qualunque altro ambito della Regione



Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, e pur sempre nel rispetto del principio meritocratico e di scorrimento della graduatoria;

-) Indi a che, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza ad adottare ogni atto e/o provvedimento e curare ogni adempimento necessario all'immediato trasferimento di parte ricorrente;

Con vittoria di spese e compensi di lite

Con riserva di integrare le proprie difese ed articolare, ove occorra, ulteriori mezzi istruttori, anche in relazione al comportamento processuale dei costituenti resistenti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il procedimento è esente dal contributo unificato, stante che la ricorrente gode di un reddito familiare annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore ad euro 34.107,72 come da autocertificazione che si deposita.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) *Proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato;*
- 2) *Accettazione della proposta di assunzione;*
- 3) *Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il M.I.U.R.;*
- 4) *Certificazione riserva m;*
- 5) *Domanda di mobilità;*
- 6) *Comunicazione e-mail di assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Veneto0012;*
- 7) *Bollettino movimenti fase b3 scuola primaria regione Sicilia;*
- 8) *Bollettino movimenti faseD scuola primaria regione Sicilia;*
- 9) *Stralcio file OO.SS. "Disponibilità posti all'esito delle operazioni di mobilità;*
- 10) *Decreto conciliazioni Usp Trapani;*
- 11) *Decreto conciliazioni Usp Agrigento;*
- 12) *Decreto conciliazioni Usp Catania;*
- 13) *Bollettino movimenti fase C scuola primaria regione Sicilia;*
- 14) *Certificato di stato di famiglia;*
- 15) *Attestazione dsoccupazione – Centro per l'impiego;*
- 16) *Certificazione mutuo bancario*
- 17) *Certificazione stato di salute della ricorrente*

Palermo - Treviso, li 8.03.2017

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice



ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Roberta Marvuglia e Fabrizio Felice, nella qualità di procuratori costituiti per la sig.ra Giovanna Renda

PREMESSO

-) Che, a sommosso parere degli scriventi, è da escludere ogni ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri insegnanti, stante che, nel caso di specie, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario. Ed invero, il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede specifica assegnata ad altri, bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede di servizio nell'ambito territoriale Sicilia 0020 ovvero ad altro più vicino secondo l'ordine espresso in domanda, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina di riferimento, potendo ciò peraltro avvenire anche in sovrannumero.

-) Ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ravvisare l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, stante che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe assai difficoltosa in ragione dell'immenso numero dei destinatari, per la materiale impossibilità di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti i docenti utilmente inseriti in graduatoria,

FANNO ISTANZA

Affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione udienza:

-) nei confronti di tutti i docenti potenziali controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale dei riferiti atti sul sito *web* istituzionale del MIUR;

Con Ogni Osservanza

Palermo, li 8.03.2017

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice



